



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0072/TFNSVE-2026-2027  
Registro procedimenti n. 3888/TFNSVE/2025-2026

## IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

### SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente

Roberto Leoni - Componente (Relatore)

Accursio Gallo - Componente

Paola Balducci - Componente

Antonino Piro - Componente

Lorenzo Soderò - Componente

Gino Scaccia - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Marina Vajana - Componente

Giuseppe Lepore - Componente

Loredana Germanò - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Enrico Vitali - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Federico Salinari - Componente

ha pronunciato la seguente

### DECISIONE

Sul procedimento 3888/TFNSVE/2025-2026, 3888 - Ricorso proposto dalla società U.S.D. Vanchiglia 1915 (matricola 81843) contro la società LUESE CRISTO ALESSANDRIA (matricola 931168) per il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore ABAS KELVIN EBUBECHU (matricola 3065771)

In data 10 giugno 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società U.S.D. Vanchiglia 1915 (matricola 81843) ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società LUESE CRISTO ALESSANDRIA (matricola 931168), per la dichiarazione del diritto al pagamento del premio di formazione tecnica, ex art. 99 NOIF, relativo al calciatore ABAS KELVIN EBUBECHU (matricola 3065771),

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale, rilevato che la ricorrente ha omissis l'allegazione dell'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC, né ha quantificato l'entità della pretesa in altro documento depositato in atti, , delibera come da dispositivo.

P.Q.M.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, dichiara pertanto inammissibile il ricorso proposto dalla società U.S.D. Vanchiglia 1915 (matricola 81843), avverso la società LUESE CRISTO ALESSANDRIA (matricola 931168), per assoluta genericità del *petitum*.

L'ESTENSORE

Roberto Leoni

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai